

RITI CAMERALI E PUBBLICITÀ DELLE UDIENZE TRA GIURISPRUDENZA EUROPEA E GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

di Livia Bongiorno

(Cultrice di diritto processuale penale nell'Università di Pisa)

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il diritto alla pubblicità dell'udienza nelle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. 3. Il rinnovato rilievo del principio di pubblicità e le conseguenze sul sistema processuale: il procedimento di prevenzione. 3.1. Il diritto all'udienza pubblica nel procedimento teso alla riparazione per l'ingiusta detenzione. 4. Le recenti pronunce della Corte costituzionale in materia di pubblicità delle udienze. 5. Riflessioni conclusive.

1. Il principio di pubblicità dell'udienza non ha trovato un esplicito riconoscimento nella nostra Costituzione anche in occasione della riforma dell'art. 111 Cost., diretta a sancire i principi del giusto processo a livello costituzionale¹. In realtà, si tratta di un'omissione soltanto apparente: invero, la regola della pubblicità va riconosciuta come coesistente ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova il fondamento (art. 101 co. 1 Cost.)². In particolare, nell'*iter* formativo della Costituzione repubblicana il principio venne esplicitamente enunciato nel progetto presentato all'Assemblea costituente: «le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o moralità disponga altrimenti». In seguito, come risulta dai lavori preparatori, una espressa enunciazione fu reputata superflua, in quanto si ritenne che la pubblicità delle udienze fosse implicitamente prescritta dal sistema costituzionale quale conseguenza necessaria del fondamento democratico del potere giurisdizionale, esercitato appunto, in nome del popolo³.

Inoltre, per quanto attiene alla sua portata, risulta evidente come il principio della pubblicità, non si esaurisca nel voler assicurare un controllo e una verifica sul corretto esercizio del potere giurisdizionale da parte dei cittadini; in realtà, come emerge chiaramente dalle Carte internazionali (l'art. 6 Cedu, analogamente all'art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici, recita, infatti, che «ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza»), e dalla giurisprudenza della Corte europea

¹ Oltretutto, i caratteri di un processo giusto non si esauriscono in quelli descritti dal co. 3 e dal co. 4 dell'art. 111 Cost., bensì si collocano anche al fuori dei dettami costituzionali e derivano da una lettura unitaria delle disposizioni che li riguardano.

² Così, C. cost., 29.1.1971 n. 12, in *GCos* 1971, 103; negli stessi termini già, C. cost., 14.4.1965 n. 25, in *GCos* 1965, 247.

³ Cfr. sul punto G.P. Voena, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Milano 1984, 115.

dei diritti dell'uomo la pubblicità delle udienze viene intesa alla stregua di un vero e proprio diritto dell'imputato, proteggendo quest'ultimo da una «giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico»⁴.

Da qui la conclusione - largamente condivisa⁵ - che scorge nel principio in parola una duplice valenza: un fondamentale diritto dell'imputato che è, altresì, espressione dell'interesse della collettività al controllo del corretto esercizio del potere giurisdizionale.

La Corte di Strasburgo, inoltre, ha in più occasioni precisato come il diritto a un'udienza non si risolva nel mero diritto ad una *vocatio in ius*, bensì implichi l'adozione di modalità, forme e garanzie di contesto, idonee a soddisfare le esigenze che stanno alla base della nozione di "equo processo". Pertanto, seguendo questa impostazione, anche la pubblicità dell'udienza viene ad assumere il valore di principio basilare di un processo giusto⁶.

Ad ogni modo, come spesso accade, è possibile che la regola tolleri delle eccezioni, che, in questo caso, secondo quanto affermato dalla Corte europea, risultano pressoché tutte riconducibili a due requisiti sostanziali: che non venga direttamente in gioco il valore probatorio degli elementi prodotti dalle parti e che non vi siano serie contestazioni da dirimere sui fatti di causa. Ma non solo; è consentito al legislatore, prima, ed all'autorità giudiziaria, dopo, derogare al principio della pubblicità purché, puntualizza la Corte, «ciò non avvenga in base a previsioni generali ed astratte, ma consegua a valutazioni incentrate sulle peculiarità della

⁴ Sul punto v. C. eur., 13.11.2007, Bocellari c. Italia, secondo cui «la pubblicità della procedura degli organi giudiziari di cui all'art. 6 della Cedu, protegge le persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico (...). Attraverso la trasparenza che essa conferisce all'amministrazione della giustizia essa aiuta a realizzare lo scopo dell'art. 6: l'equo processo, la cui garanzia è annoverata tra i principi di ogni società democratica ai sensi della Convenzione»; in CP 2008, 1656, con nota di G. Biondi, *Gli effetti della sentenza della Corte e.d.u. 13 novembre 2007 "Bocellari e Rizza c. Italia": prime pronunce della Cassazione*; A. Macchia – P. Gaeta, *Il rito camerale nel processo di prevenzione davvero incompatibile con il «giusto processo»? Pensieri sparsi (e perplessità) a margine di una pronuncia della Corte di Strasburgo*, *ivi*, 2658; N. Plastina, *Il rito camerale nelle procedure per le misure di prevenzione nell'ordinamento italiano: la Corte europea ne assolve l'equità, ma ne censura parzialmente la mancata pubblicità*, *ibidem*, 1633; A. La Placa, *Dalla Corte europea dei diritti dell'uomo un'importante sottolineatura della pubblicità delle udienze come carattere fondamentale del giusto processo*, in LP 2008, 137.

⁵ Cfr. M. Ciappi, *Pubblicità (principio della)*, in DigDPen, X, 458; K. La Regina, *La pubblicità*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di G. Spangher, IV, Torino 2009, 64; G. Biondi, *Il procedimento penale in camera di consiglio*, Milano 2011, 48. Analogamente M. Chiavario, *Commento all'art. 6 Cedu*, in AA.VV., *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, B. Conforti e G. Raimondi, Padova 2001, 199, il quale afferma che «tale principio trova, nell'economia delle garanzie di una buona amministrazione della giustizia, un rilievo peculiare, se non altro per la particolare intensità che in relazione ad essa assume, a fianco dell'interesse individuale, l'interesse collettivo: l'uno e l'altro, tuttavia, non sempre univoci».

⁶ Cfr. *ex multis*, C. eur., 8.2.2000, Stefanelli c. San Marino; C. eur., 29.9.1999, Serre c. Francia; C. eur., 20.5.1998 Gautrin e altri c. Francia; Per approfondimenti sul punto, v. G. Di Chiara, *Against the administration of justice in secret: la pubblicità delle procedure giudiziarie tra Corte europea e assetti del sistema italiano*, in AA.VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo e R. E. Kostoris, Torino 2008, 293; S. Ciampi, *Alla ricerca di un procedimento camerale "giusto": l'udienza pubblica tra esigenze di garanzia e obiettivi di funzionalità*, in DPP Speciale Cedu e ordinamento interno 2014, 13.

singola controversia, che devono valere a giustificare la celebrazione dell'udienza a porte chiuse»⁷. Secondo i giudici di Strasburgo, infatti, la pubblicità dell'udienza è fondamentale allo scopo di «porre al riparo i cittadini da una giustizia segreta, che sfugge al controllo della collettività», e, in tal modo, «contribuisce a far sorgere, prima, e a preservare e implementare poi, la fiducia nei tribunali»⁸.

Come noto, anche nel nostro ordinamento interno il principio della pubblicità dell'udienza non ha portata assoluta: esso, infatti, se pur elevato a regola generale per la fase dibattimentale, è, altresì, soggetto a deroghe e compressioni durante la stessa fase e, soprattutto, in alcune cadenze procedurali se ne registra la totale mancanza, allorché il legislatore, per definire le modalità di celebrazione di taluni procedimenti penali, rimanda alle disposizioni di cui all'art. 127 Cpp, che, per l'appunto, al co. 6 prevede la celebrazione dell'udienza «senza la presenza del pubblico». Pertanto, risulta chiaramente che, al contrario di quanto raccomandato dalla Corte europea dei diritti umani, nel nostro ordinamento l'eventualità di far eccezione alla regola del rispetto del principio di pubblicità delle udienze non nasce a seguito della valutazione delle peculiari circostanze concrete della singola controversia, bensì il legislatore ha posto in essere proprio quelle previsioni generali ed astratte - di cui all'art. 127 Cpp - che consentono a priori rispetto alle suddette valutazioni di derogare al principio in parola.

2. La giurisprudenza di Strasburgo è intervenuta *in primis* con riferimento al procedimento camerale previsto nel nostro ordinamento per l'applicazione di una misura di prevenzione⁹. Nella fattispecie posta al vaglio del giudice di Strasburgo, i ricorrenti sottoposti ad un procedimento applicativo di misure di prevenzione personali e patrimoniali, avevano lamentato la violazione dell'art. 6 Cedu, in quanto non avevano usufruito di una pubblica udienza. Più in dettaglio, i ricorrenti assumevano che, ai fini della celebrazione del rito camerale, non sussistesse alcuna esigenza legata al rispetto della vita privata delle persone, in quanto, se da un lato nessun testimone era stato invitato a comparire nel corso del procedimento, dall'altro, essi non avevano mai invocato la tutela della propria *privacy* innanzi alle autorità competenti. Sotto diverso aspetto sostenevano che i fatti di causa erano tutt'altro che acclarati o incontroversi, né si poteva sostenere che venissero in rilievo soltanto questioni prettamente giuridiche. La difesa del Governo italiano, per converso, poneva in risalto il carattere relativo e non assoluto del diritto alla

⁷ Così, C. eur., 26.9.1995, Diennet c. Francia, riferendosi la Corte, in particolare, ai motivi di cui all'art. 6 Cedu, in base ai quali l'autorità giudiziaria può optare per un processo a porte chiuse: ossia motivi di morale pubblica o di ordine pubblico, di sicurezza nazionale in una società democratica, o, ancora, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa; sul punto cfr., altresì, M. Chiavario, *Commento all'art. 6. Cedu*, cit., 199.

⁸ C. eur., 14.11.2000, Riepan c. Austria; C. eur., 25.7.2000, Tierce e altri c. San Marino.

⁹ In particolare, la Corte europea ha censurato l'art. 4 l. 27.12.1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e l'art. 2-ter l. 31.3.1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), «nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica», così C. eur., 13.11.2007, Bocellari-Rizza c. Italia, cit.

pubblicità dell'udienza invocato dai ricorrenti; affermava che l'assenza del pubblico si giustificava in ragione della natura altamente tecnica delle questioni da esaminare e del carattere squisitamente documentale dell'istruttoria ed, infine, richiamava l'attenzione sul fatto che i procedimenti in parola coinvolgevano anche terze persone data la loro qualità di prestanomi: dunque il rispetto della vita privata di questi soggetti avrebbe integrato una valida ragione per escludere la pubblicità dell'udienza.

La Corte, nonostante si fosse dichiarata sensibile ai ragionamenti svolti dal Governo italiano a difesa dell'assetto normativo allora vigente, dichiarava che «non bisogna perdere di vista la posta in gioco delle procedure di prevenzione e gli effetti che sono suscettibili di produrre sulla situazione personale delle persone coinvolte». Con ciò ha effettivamente ravvisato la violazione dell'art. 6 Cedu, in quanto lo svolgimento in camera di consiglio delle procedure in questione, tanto in prima istanza che in appello, era espressamente previsto dall'art. 4 l. 1423/1956 e, come sostenuto dal Governo italiano, le parti non avevano la possibilità di richiedere ed ottenere un'udienza pubblica. Condannando l'Italia, la Corte europea ha giudicato essenziale che le persone implicate in un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, che incide comunque direttamente e sostanzialmente sulla loro situazione personale e patrimoniale, abbiano quantomeno la possibilità di sollecitare un'udienza pubblica dinanzi ai tribunali alle corti di appello. Anche in questa occasione, si è evidenziato che la pubblicità è un diritto posto a presidio di fondamentali istanze di garanzia, per l'imputato, «tutelandolo da una giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico», ma anche una garanzia per la collettività, «permettendo il sindacato sull'esercizio del potere giudiziario, finalizzato a preservare la fiducia nelle corti e nei tribunali»: in altre parole, secondo i giudici di Strasburgo, attraverso la trasparenza che assicura all'amministrazione della giustizia, la pubblicità concorre a realizzare «l'equo processo».

Deve sottolinearsi come la Corte europea, con la pronuncia in parola, non abbia censurato il procedimento applicativo delle misure di prevenzione a carattere patrimoniale perché camerale, ma semplicemente in quanto eccessivamente rigido nell'escludere l'accesso ad una pubblica udienza su sollecitazione difensiva. Dunque il vero punto cruciale pare essere proprio la mancanza di elasticità della previsione normativa. Di fatto, seppur nulla si obietta con riguardo alla opportunità della previsione di un procedimento più snello rispetto all'ordinario dibattimento, considerando il parametro della ragionevole durata del processo di cui al comma 2 dell'art. 111 Cost., non può comunque giustificarsi, secondo la Corte, l'esclusione in via assoluta ed astratta della possibilità della celebrazione di una pubblica udienza su richiesta dell'interessato¹⁰.

¹⁰ Inoltre, forti dubbi si aggirano intorno alla considerazione per cui si annullerebbero le finalità di massima celerità e di semplificazione, proprie dei procedimenti camerale, prevedendo l'ingresso del pubblico nell'aula di udienza e la sua partecipazione passiva, in questo senso, v., M.G. Coppetta, *L'udienza a porte chiuse nei procedimenti di merito per l'applicazione delle misure di sicurezza: ancora un rito camerale incompatibile con il giusto processo*, in CP 2014, 4126; *contra* A. Macchia – P. Gaeta, *Il rito camerale nel processo di prevenzione davvero incompatibile con il «giusto processo»? Pensieri sparsi (e perplessità) a margine di una pronuncia della Corte di Strasburgo*, cit., 2667.

Nelle more del giudizio appena richiamato, altri quattro ricorsi sono stati presentati a Strasburgo sul medesimo tema: la Corte europea, anche in questi casi, ha ripetutamente acclarato la violazione della norma convenzionale da parte della nostra disciplina interna concernente l'applicazione delle misure di prevenzione personali e reali, compresa la confisca¹¹. Nel dettaglio, nel caso *Perre c. Italia* i ricorrenti lamentavano l'applicazione congiunta di misure di prevenzione personali e patrimoniali, all'esito di un procedimento non «aperto» al pubblico. Il Governo italiano opponeva a tali doglianze argomenti simili a quelli già opposti nel caso *Bocellari e Rizza*, in più ponendo a baluardo della difesa del sistema interno la sussistenza e l'osservanza, comunque, della c.d. «pubblicità interna, o endoprocessuale»: i ricorrenti avevano beneficiato di una procedura equa, come dimostrava il fatto che avevano avuto la possibilità di partecipare personalmente all'udienza e che il loro difensore aveva potuto formulare oralmente tutte le opportune difese.

Nonostante tali argomentazioni, anche tali ricorsi si concludevano con sentenze sfavorevoli per l'Italia, poiché accertanti la violazione dell'art. 6 Cedu, con specifico riguardo alla pubblicità dell'udienza nel procedimento di prevenzione, nella misura in cui la legge ne contempla la necessaria celebrazione in camera di consiglio.

Più di recente, l'attenzione della Corte europea, si è diretta verso un'altra procedura camerale, quella relativa al procedimento per la riparazione di ingiuste detenzioni¹².

In particolare, il ricorrente - un medico, assolto in appello dopo una condanna in primo grado e un periodo di detenzione a titolo di custodia cautelare, che aveva chiesto la riparazione per l'ingiusta detenzione con esito negativo sia dinanzi alla corte d'Appello che alla Corte di cassazione -, adiva la Corte europea dei diritti umani lamentando la violazione dell'art. 6 Cedu, da parte della normativa interna di riferimento (artt. 314, 315, 646, 127 e 611 Cpp), che esclude a priori la celebrazione di un'udienza pubblica nell'ambito della trattazione delle domande di riparazione per l'ingiusta detenzione. Il Governo italiano, come in precedenza, ha tentato di difendere la propria disciplina codicistica dato che la stessa consente ed assicura comunque la possibilità per l'interessato di intervenire personalmente o a mezzo di un difensore. Tali ragioni, ancora una volta, non sono state ritenute sufficienti dai giudici di Strasburgo, che hanno dichiarato la violazione dell'art. 6 Cedu¹³: come vedremo, questa statuizione, analogamente a quanto accaduto sul fronte del procedimento di prevenzione, ha condotto all'emersione di un problema strutturale all'interno della disciplina italiana di riferimento.

¹¹ C. eur., 8.7.2008, *Perre c. Italia*; C. eur., 5.1.2010, *Bongiorno c. Italia*; C. eur., 2.2.2010, *Leone c. Italia*; C. eur., 17.5.2011, *Capitani – Campanella c. Italia*, in *CP* 2010, 2450, con osservazioni di A. Balsamo.

¹² C. eur., 10.4.2012, *Lorenzetti c. Italia*, in *CP* 2012, 3132, con nota di M. Lo Giudice, *La censura della Corte europea al procedimento camerale a porte chiuse in materia di equa riparazione per ingiusta detenzione*.

¹³ Nelle motivazioni della Corte si ritrovano molte delle parole già spese in passato nelle sentenze relative al procedimento di prevenzione: «è essenziale che chi sia coinvolto in un procedimento inteso alla riparazione per l'ingiusta detenzione si veda quantomeno offrire la possibilità di richiedere un'udienza pubblica innanzi alla Corte d'Appello».

3. Le pronunce della Corte europea appena citate hanno delineato un ampio e dinamico scenario nell'ambito del sistema italiano, ciò in virtù del vincolo giuridico che le decisioni dei giudici di Strasburgo sono in grado di innestare¹⁴.

L'innovato quadro dei rapporti tra Costituzione, Convenzione europea e legislazione nazionale, infatti, ha reso effettiva la possibilità di prospettare la questione di legittimità costituzionale della disciplina domestica tutte le volte in cui questa risulti confliggente, laddove eleva a regola assoluta il rito camerale, con l'art. 6 Cedu. Invocando l'art. 117 Cost., nella parte in cui impone il rispetto degli obblighi internazionali, sono stati, infatti, affrontati diversi dubbi di incostituzionalità, *in primis* in tema di misure di prevenzione e, come vedremo, anche in altri ambiti ove è previsto lo svolgimento dell'udienza a porte chiuse.

Le sentenze poc'anzi citate con cui la Corte europea ha censurato, per motivi sostanzialmente identici, l'art. 4 l. 27.12.1956 n. 1423 e l'art. 2-ter l. 31.5.1965 n. 575, hanno, infatti, assunto ben presto i profili di vicende sintomatiche di una situazione endemica del nostro sistema interno, che presentava per certi versi dei punti in attrito rispetto alle garanzie convenzionali. Per tali ragioni si è assistito ad un primo intervento del giudice delle leggi con il quale è stata dichiarata l'illegittimità

¹⁴ V., sul punto, C. cost., 24.11.2007 n. 348 e 349, in *CP* 2008, 2253 e 2279: le due decisioni – c.d. «sentenze gemelle» – escludono espressamente che il giudice italiano possa disapplicare una norma ordinaria interna configgente con la Convenzione europea, dovendo dapprima tentare di risolvere il contrasto in via esegetica, e una volta verificata l'impossibilità di una interpretazione conforme alla norma convenzionale, sollevare la questione di costituzionalità della disposizione interna elevando a parametro di controllo l'art. 117 Cost. Tuttavia, tale obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme della Cedu non ha per oggetto le norme astratte della Convenzione, bensì le norme così come interpretate dalla Corte europea. Ciò è emerso chiaramente dalle parole spese dalla Consulta, la quale ha dimostrato di essere ben consapevole del fatto che, in via generale, le norme «vivono» nell'interpretazione degli operatori e, quindi, attraverso l'evoluzione creativa dei loro interpreti. Più in particolare, nella sentenza n. 348/2007, la Corte ha affermato che «non si può parlare di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano; ma, di sicuro, di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia». Spiega, altresì, la Consulta, che «funzione interpretativa eminente» della Corte europea «non significa che le norme della Cedu, interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di costituzionalità; (...) proprio in quanto norme destinate ad integrare il parametro costituzionale esse si collocano sempre ad un livello sub-costituzionale», con la necessità che siano conformi a costituzione. Ma v'è di più: proprio la loro particolare natura comporta che, rispetto ad esse, lo scrutinio di costituzionalità «non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali o dei principi supremi (...), ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le norme interposte e quelle costituzionali». Così statuendo, il Giudice delle leggi si è riservato la possibilità di alzare in ogni tempo, il ponte levatoio della sovranità nazionale. Cfr., sul punto A. Ruggeri, *La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale di inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007)*, in www.forumcostituzionale.it, 7; P. Tonini, *Processo penale e norme internazionali: la Consulta delinea il quadro d'insieme*, in *DPP* 2008, 417; R. Gambini, *Armonizzazione dei diritti nazionali nel segno della giurisprudenza europea*, *ibidem*, 2009, 1169; G. Ubertis, *La Corte di Strasburgo quale garante del giusto processo*, *ivi*, 2010, 371; R.E. Kostoris, *Manuale di procedura penale europea*, Milano 2015, 50 e ss; T. Rafaraci, *Il valore della C.e.d.u. nel sistema delle fonti*, AA.VV., *Prova penale e Unione europea*, a cura di G. Illuminati, Bologna 2009, 73; E. Aprile, *La tutela dei diritti fondamentali e le nuove garanzie del processo penale*, in E. Aprile – F. Spiezia, *Cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona*, Milano 2009, 115.

costituzionale dell'4 l. 1423/1956 e dell'art. 2-ter l. 575/1965, nella parte in cui non consentivano che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolgesse, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica¹⁵.

In particolare, la Corte costituzionale, in via preliminare, ha sottolineato come l'assenza di un testuale riferimento nella Costituzione al carattere della pubblicità dell'udienza, in realtà, nulla togliesse al «valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie». Nel caso di specie, i giudici costituzionali hanno, altresì, rilevato - così come quelli di Strasburgo - , che il procedimento di prevenzione è «un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su beni dell'individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale (...), il patrimonio, (...), nonché la stessa libertà di iniziativa economica»: elementi questi che, di certo, conferiscono particolare risalto alla previsione ed al rispetto del principio della pubblicità delle udienze ed alle esigenze alle quali è preordinato.

In conclusione, il giudice delle leggi, preso atto dell'insuperabile contrasto tra la normativa interna e la Cedu, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 4 l. 1423/1956 e dell'art. 2-ter l. 575/1965, per contrasto con l'art. 117 co. 1 Cost., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale ed alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica¹⁶.

Nelle more del giudizio di costituzionalità appena analizzato, il problema è stato riproposto anche per la fase di legittimità del procedimento in parola. La Corte di cassazione ha sollevato, infatti, questione di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 4 della l. 1423/1956 e dell'art. 2-ter l. 575/1965, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione venga trattato in udienza pubblica, ancora una volta in riferimento all'art. 117 Cost.

La Consulta rispondeva con il rigetto della *quaestio de legitimitate* e, attingendo alle considerazioni svolte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, affermava che «al fine della verifica del rispetto del principio di pubblicità, occorre guardare alla procedura giudiziaria nazionale nel suo complesso: sicché a condizione che una pubblica udienza sia stata tenuta in prima istanza, l'assenza di analoga udienza in secondo o terzo grado può ben trovare giustificazione nelle particolari

¹⁵ C. cost., 12.3.2010 n. 93, in *GCos* 2010, 1053, con note di A. Gaito - S. Furfaro, *Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali*, 1065; M. Naddeo, *Un passo avanti verso il consolidamento garantistico del processo di prevenzione*, in *DPP* 2010, 829; S. Furfaro - A. Gaito, "Luci (molte) ed ombre (poche) per il riconoscimento del rilievo costituzionale del diritto alla pubblicità delle udienze penali (a proposito della sentenza della Corte costituzionale, 12 marzo 2010, n. 93)", in www.foroeuropa.it 2010, n. 3.

¹⁶ Peraltro, precisando che in conformità alle indicazioni della Corte europea, resta fermo il potere del giudice di disporre che si proceda in tutto o in parte senza la presenza del pubblico in rapporto a particolarità del caso concreto, che facciano emergere esigenze di tutela di valori contrapposti, nei limiti in cui, a norma dell'art. 472 Cpp, è legittimato lo svolgimento del dibattimento a porte chiuse, così, C. cost., 12.3.2010 n. 93, cit.

caratteristiche del giudizio di cui si tratta. In specie i giudizi di impugnazione dedicati esclusivamente alla trattazione di questioni di diritto possono soddisfare i requisiti di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, nonostante la mancata previsione di una pubblica udienza davanti alle corti di appello o alla corte di cassazione». Aggiungeva ancora la Corte che «la valenza del controllo immediato del *quisque de populo* sullo svolgimento delle attività processuali (...), si apprezza (...), in modo specifico, quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente orali/rappresentative e, comunque, ad accertare o ricostruire fatti; mentre si attenua grandemente allorché al giudice compete soltanto risolvere questioni interpretative di disposizioni normative»¹⁷.

Infine, il percorso intrapreso dalla Corte europea con la sentenza Bocellari - Rizza ha portato il legislatore a darne attuazione tramite la nuova normativa in tema di misure di prevenzione di cui al d. lgs. 6.9.2011 n. 159, ove, nel disciplinare il procedimento applicativo delle misure *de quibus* in prima istanza e nei gradi di impugnazione, mostra di aver recepito gli insegnamenti della Corte di Strasburgo e della Corte costituzionale¹⁸. Agli art. 7 e 10 del suddetto decreto si legge, infatti, che di regola «l'udienza si svolge senza la presenza del pubblico», ma tuttavia «quando l'interessato ne faccia richiesta» il presidente deve disporre «che il procedimento si svolga in pubblica udienza».

Alla luce di quanto detto si può ritenere che l'impulso dato dalla Corte europea, ha in brevissimo tempo completato il suo naturale itinerario vedendo consacrati i principi espressi dall'intervento del legislatore.

3.1. Analogamente a quanto accaduto sul fronte del procedimento di prevenzione, i principi espressi dai giudici di Strasburgo nel già citato caso Lorenzetti c. Italia, con i quali è stata affermata la necessità della pubblicità delle udienze in seno ai procedimenti per la riparazione per l'ingiusta detenzione, hanno in breve tempo dato luogo a questioni di legittimità costituzionale della normativa vigente nel nostro ordinamento.

Questa volta ad essere adita in prima battuta è stata la Corte di cassazione a Sezioni Unite¹⁹, la quale ha affrontato in modo differente i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in merito al procedimento in parola. In particolare, riportandosi alla sentenza della Consulta n. 80/2011, la Suprema Corte ha escluso che la censura europea debba riguardare anche i giudizi condotti in sede di legittimità. Dubbi di incostituzionalità permanevano, invece, con riguardo all'art. 315 Cpp, in relazione all'art. 646 Cpp, nella parte in cui tali norme non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione si

¹⁷ C. cost., 11.3.2011 n. 80, in *RDPP* 2011, 404, con nota di G. Di Chiara, *Procedimento di prevenzione, rito di cassazione e pubblicità dell'udienza*.

¹⁸ Cfr., S. Ciampi, *Alla ricerca di un procedimento camerale giusto, l'udienza pubblica tra esigenze di garanzia e obiettivi di funzionalità*, cit., 19. Sul punto, in generale, v., altresì, L. Filippi – M. F. Cortesi, *Il codice delle misure di prevenzione*, Torino 2011.

¹⁹ Cass. S.U. 18.10.2012 n. 41694, Nicosia, in *CP* 2013, 3580, con nota di Mirandola, *Un'altra camera di consiglio destinata a schiudersi*.

svolga, davanti alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica: pertanto, le Sezioni Unite ne sollevavano la questione dinanzi la Consulta.

Invero, durante l'intero giudizio *a quo*, l'istante non aveva mai formulato alcuna richiesta rivolta ad ottenere un'udienza pubblica: dunque, l'accoglimento della questione sollevata avrebbe indotto la Cassazione ad annullare con rinvio il provvedimento impugnato, al solo scopo, evidentemente, di mettere l'interessato nelle condizioni di poter valutare se richiedere la partecipazione del pubblico al giudizio. Da qui la tanto concisa quanto lapidaria decisione della Corte costituzionale: «una questione finalizzata a riconoscere una determinata facoltà a una parte processuale è priva di rilevanza se, nel giudizio *a quo*, quella parte non ha mai manifestato la volontà di esercitare la facoltà in discussione». Tale era l'evenienza che si era manifestata nel caso di specie, dato che il ricorrente aveva addirittura ommesso di richiedere lo svolgimento dell'udienza in forma pubblica anche nel giudizio *a quo*, «rimesso alle Sezioni unite allo specifico fine di stabilire in qual modo la sentenza Lorenzetti della Corte europea interferisse con il procedimento in corso»²⁰. Si tratta di una impostazione diversa rispetto a quella sposata dalla Corte di Strasburgo in tema di misure di prevenzione²¹: il fatto che taluni ricorrenti non avessero chiesto, nel corso del procedimento di applicazione delle misure in discorso, la celebrazione di un'udienza pubblica, non aveva impedito ai giudici europei di accertare e dichiarare la violazione dell'art. 6 Cedu, da parte della normativa italiana di riferimento²².

4. I principi enunciati dalla Corte europea sinora esposti, e recepiti dalla giurisprudenza interna all'ordinamento italiano hanno trovato nuove conferme nelle pronunce della Corte costituzionale.

In particolare, si registra da parte della Consulta un autonomo slancio interpretativo con cui, senza far forza su un pronunciamento specifico a monte della Corte di Strasburgo, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 666 co. 3, 678 co. 1, 679 co. 1 Cpp, «nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza ed al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica»²³. Tale innovativo approdo del giudice delle leggi si fonda sia sul contrasto delle suddette norme con il principio di pubblicità di cui all'art. 6 par. 1 Cedu, quale norma interposta rilevante per la violazione dell'art. 117 co. 1 Cost., sia sulla lesione dell'art. 111 Cost., laddove è sancito che la giurisdizione si attua mediante il «giusto processo regolato dalla legge».

²⁰ C. cost., 18.7.2013 n. 214, in www.penalecontemporaneo.it, 22.7.2013, con nota di G. LEO, *Una questione inammissibile in tema di pubblicità delle udienze nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (ancora a proposito degli effetti delle sentenza della Corte E.D.U. nell'ordinamento interno)*.

²¹ C. eur., 5.1.2010, Bongiorno c. Italia; C. eur., 2.2.2010, Leone c. Italia; C. eur., 17.5.2011, Capitani-Campanella c. Italia.

²² Così, S. Ciampi, *Alla ricerca di un procedimento camerale giusto, l'udienza pubblica tra esigenze di garanzia e obiettivi di funzionalità*, cit., 20.

²³ C. cost., 21.5.2014 n. 135, in *CP* 2014, 2899, con osservazioni di E. Aprile; v., altresì, nota di M.G. Coppetta, *L'udienza a porte chiuse nei procedimenti di merito per l'applicazione delle misure di sicurezza: ancora un rito camerale incompatibile con il giusto processo*, cit., 4114.

La Corte nella sua decisione ha tenuto conto dell'inegabile tenore particolarmente elevato della posta in gioco nel procedimento in parola, visto che, nella generalità dei casi, «la verifica della pericolosità sociale, operata nell'ambito del procedimento di cui si discute, è prodromica alla sottoposizione dell'interessato a misure di sicurezza personali (...), che comportano, peraltro, limitazioni di rilevante spessore alla libertà personale, raggiungendo, nel caso delle misure detentive, un tasso di afflittività del tutto analogo a quello delle pene detentive». Inoltre, ha rilevato come non si è, nel caso di specie, «di fronte ad un contenzioso a carattere meramente e altamente tecnico, rispetto al quale il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale possa ritenersi non necessario alla luce della peculiare natura delle questioni trattate». Per tali ragioni ha ritenuto che «al pari del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, anche quello considerato presenta, dunque, specifiche particolarità che valgono a differenziarlo da un complesso di altre procedure camerali e che conferiscono specifico risalto alle esigenze alla cui soddisfazione il principio di pubblicità è preordinato».

La Corte costituzionale ha, pertanto, concluso affermando che è indispensabile, ai fini del rispetto della garanzia contenuta nell'art. 6 par. 1 Cedu, che le persone coinvolte nel procedimento teso all'applicazione delle misure di sicurezza abbiano quanto meno la possibilità di chiederne lo svolgimento in udienza pubblica, in luogo di quella camerale.

La pronuncia appena richiamata appare - come effettivamente è apparsa²⁴ - per niente scontata, bensì frutto di un passo avanti della Consulta che ha ritenuto di poter estendere l'applicabilità dei principi in precedenza espressi dalla Corte europea in merito ad alcune specifiche procedure camerali anche a quella oggetto del suo giudizio. I giudici di legittimità, infatti, hanno esplicitamente affermato che le conclusioni tratte dalle sentenze della Corte di Strasburgo riguardanti il procedimento di prevenzione e quello funzionale alla riparazione per l'ingiusta detenzione «non possono non valere anche in relazione al procedimento di applicazione delle misure di sicurezza».

Invero, l'opera additiva della Corte costituzionale non si è arrestata in quel frangente ma si è spinta oltre tramite due recentissime pronunce, per così dire, gemelle²⁵. La prima, del 5.6.2015 n. 97, si pone in perfetta linea di continuità con la pronuncia del 2014 appena citata, essendo stato ritenuto costituzionalmente illegittimo quanto disposto dagli artt. 666 co. 3, e 678 co. 1 Cpp, per contrasto con i due parametri costituzionali contenuti negli artt. 117 - in riferimento all'art. 6 par. 1 Cedu - e 111 Cost., nella parte in cui tali disposizioni non consentono che il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga, su istanza degli interessati, nelle forme dell'udienza pubblica. Ovviamente, tale incostituzionalità è stata riconosciuta dalla Corte «nella parte non già coperta

²⁴ V., S. Ciampi, *Alla ricerca di un procedimento camerale giusto, l'udienza pubblica tra esigenze di garanzia e obiettivi di funzionalità*, cit., 21; ugualmente, M.G. Coppetta, *L'udienza a porte chiuse nei procedimenti di merito per l'applicazione delle misure di sicurezza: ancora un rito camerale incompatibile con il giusto processo*, cit. 4120.

²⁵ C. cost., 5.6.2015, n. 97, in *ANPP* 2015 (5), 423; C. cost., 15.6.2015, n. 109, entrambe in www.penalecontemporaneo.it, con nota di L. Carboni.

dalla citata sentenza n. 135/2014, ossia con riguardo alle competenze diverse e ulteriori rispetto a quella in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 680 Cpp».

Anche in questo caso la Corte costituzionale ha ravvisato la necessità di abbracciare le medesime conclusioni già raggiunte in precedenza con le sentenze 93/2010 e 135/2014, stante la natura dei procedimenti in oggetto che, ancora una volta, «incidono, spesso in modo particolarmente rilevante, sulla libertà personale dell'interessato», e comportano «verifiche sulla condotta del condannato e sull'attualità e sul grado della sua pericolosità sociale». La Corte ha affermato, altresì, che «la posta in gioco nel procedimento in questione è elevata e non si è neppure di fronte ad un contenzioso a carattere spiccatamente tecnico, rispetto al quale il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale possa ritenersi non necessario alla luce della peculiare natura delle questioni trattate».

Infine, anche la recente sentenza 15.6.2015 n. 109, si mostra in perfetta sintonia con i precedenti *dicta* in materia e ancora una volta non prende le mosse da una precedente specifica censura della Corte europea dei diritti dell'uomo, bensì semplicemente dai principi già espressi dalla stessa in ordine a casi differenti. In particolare, oggetto del giudizio erano le norme del codice di procedura penale in tema di incidente di esecuzione per l'applicazione della confisca, le quali non consentono lo svolgimento nelle forme della pubblica udienza, ritenute perciò in contrasto con gli articoli 111 co. 1 e 117 co. 1 Cost. in riferimento all'art. 6 par. 1 Cedu.

Anche in questo caso il giudice delle leggi ha richiamato le proprie precedenti sentenze n. 93/2010, n. 135/2014 e n. 97/2015, e ha ritenuto che gli argomenti posti alla base di tali pronunce debbano valere anche in relazione alle disposizioni in questione. Più nel dettaglio, la Corte ha rilevato che il procedimento in parola è finalizzato all'applicazione di una misura che «incide su un diritto munito di garanzia convenzionale ai sensi dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Cedu (...)». Inoltre, ha aggiunto, altresì, che «la posta in gioco in tale procedimento può risultare, d'altra parte, assai elevata, come attesta eloquentemente il caso del giudizio *a quo* attinente alla confisca di un bene (...) di altissimo valore artistico ed archeologico e, dunque, anche economico».

Di conseguenza, la Corte costituzionale, anche nel caso in esame, ha concluso sostenendo che «occorre che le persone coinvolte nel procedimento abbiano la possibilità di chiedere il suo svolgimento in forma pubblica», affinché possa dirsi rispettata la garanzia prevista dall'art. 6 par. 1 Cedu. Pertanto, gli artt. 666 co. 3, 667 co. 4 e 676 Cpp sono stati colpiti da illegittimità costituzionale nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica.

Osservando i contenuti delle tre pronunce appena richiamate, si nota un tratto comune, letteralmente coincidente, che favorisce una previsione per il futuro abbastanza netta: in tutte e tre i *decisa* la Corte costituzionale ha manifestato piena adesione a quanto espresso dalla Corte di Strasburgo fino all'ultima sentenza emessa in materia (la decisione Lorenzetti c. Italia), con la quale i giudici europei hanno affermato il contrasto del procedimento per ingiusta detenzione con l'art. 6 Cedu,

nella parte in cui non consente che, almeno su istanza di parte, si possa procedere con un'udienza pubblica. Si legge, infatti, che «la Corte europea ha già avuto modo di ritenere in contrasto con l'indicata garanzia convenzionale taluni procedimenti giurisdizionali dei quali la legge italiana prevedeva la trattazione in forma camerale. Ciò è avvenuto, in specie, con riguardo al procedimento applicativo delle misure di prevenzione (...) e al procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione». Aggiunge inoltre la Consulta che «anche in questo caso, la Corte di Strasburgo ha ritenuto essenziale che i singoli coinvolti nella procedura fruiscano almeno della facoltà di richiedere la trattazione in forma pubblica dell'udienza innanzi alla corte d'appello (competente nel merito in unico grado), non ravvisando alcuna circostanza eccezionale che valga a giustificare una deroga generale e assoluta al principio di pubblicità dei giudizi». Oltre a citare i giudici di Strasburgo, la Corte costituzionale conclude il passaggio motivazionale affermando che «nell'ambito della procedura considerata i giudici sono chiamati essenzialmente a valutare se l'interessato abbia contribuito a provocare la sua detenzione intenzionalmente o per colpa grave: sicché non si discute di questioni di natura tecnica che possono essere regolate in maniera soddisfacente unicamente in base al fascicolo».

Tale preciso e puntuale richiamo della Consulta fa intravedere la possibilità che, non appena la questione sarà proposta in termini ammissibili - ossia previa negazione da parte del giudice della pubblicità dell'udienza espressamente richiesta dall'interessato -, verrà dichiarata l'illegittimità costituzionale degli art. 315 co. 3 e 646 co. 1 Cpp, per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 par. 1 Cedu, nella parte in cui non consentono che, su richiesta dell'interessato, il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione si svolga in udienza pubblica.

5. Un dato comune ai casi di illegittimità costituzionale passati qui velocemente in rassegna, riveste particolare importanza. Si nota, infatti, che il *deficit* di pubblicità viene ritenuto contrastante non solo con riguardo all'art. 117 Cost., in riferimento all'art. 6 par. 1 Cedu, ma anche con riguardo all'art. 111 Cost. Si tratta di un approdo interpretativo che svela un peso ed un'importanza centrale rispetto al valore ed al significato che nel nostro ordinamento si vuole attribuire al principio di pubblicità delle udienze.

Se pur la Corte non si sia mai espressa in maniera significativa riguardo al contrasto delle varie disposizioni poste al suo vaglio rispetto all'art. 111 Cost., ha comunque ravvisato la violazione di quest'ultimo nella parte in cui non veniva riconosciuto il diritto ad un'udienza pubblica, come violazione del diritto costituzionale del giusto processo, ritenendo, pertanto, il principio della pubblicità dell'udienza implicito nella Costituzione e ricavabile non più solo dall'art. 101 Cost., bensì anche dal citato art. 111 Cost.

A questo proposito, sono di certo valide quelle osservazioni a riguardo²⁶ che hanno intravisto, nelle questioni così formulate, la possibilità per la Corte

²⁶ V., M.G. Coppetta, *L'udienza a porte chiuse nei procedimenti di merito per l'applicazione delle misure di sicurezza: ancora un rito camerale incompatibile con il giusto processo*, cit., 4124-4126.

costituzionale di far proprio il principio in parola e di pronunciare l'illegittimità solo per la violazione diretta dell'art. 111 Cost., potendo ritenere perciò assorbite le violazioni, per così dire indirette, denunciate rispetto all'art. 117 Cost., in riferimento alla Convenzione. Ma se questo fosse stato l'approdo raggiunto dalla Corte costituzionale, il principio di pubblicità avrebbe assunto, alla stregua delle altre regole del giusto processo di derivazione costituzionale poste all'interno delle disposizioni dedicate alla giurisdizione, una valenza di natura prevalentemente oggettiva, che lo avrebbe comunque distinto dalla valenza squisitamente soggettiva²⁷ attribuita dalla Convenzione. Dunque, ciò avrebbe escluso la possibilità di lasciare il diritto in parola alla completa «disponibilità della parte»²⁸ interessata, così come invece è accaduto, imponendo, al contrario, l'elevazione dello stesso a regola generale - come per il modello dell'udienza dibattimentale - e soltanto la tutela di beni a rilevanza costituzionale avrebbe reso legittimo porvi dei limiti.

In realtà, le pronunce succitate racchiudono un grande pregio: considerando le violazioni di entrambi i parametri costituzionali di cui agli artt. 111 e 117, hanno riconosciuto e reso evidente la natura del diritto ad un'udienza pubblica quale diritto di valenza sia oggettiva che soggettiva anche nel nostro ordinamento. Ciò ovviamente ha comportato il bilanciamento fra almeno tre elementi: l'interesse generale di tutela del corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, quello dell'interessato che, sebbene da un lato verrebbe protetto da una «giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico», dall'altro potrebbe comunque avere interessi superiori a tutelare la sua riservatezza - si pensi, ad esempio, ai procedimenti di fronte ai tribunali di sorveglianza dove l'indagine si concentra in misura rilevante sulla condotta, sulla personalità e sulla pericolosità del soggetto -, ed infine la ragionevole durata del processo.

Da qui l'illuminata conclusione di lasciare la possibilità al soggetto interessato, all'interno di particolari quanto economici procedimenti camerali, di richiedere o meno una pubblica udienza.

In ultimissima analisi, sotto altro e differente aspetto, si può ritenere che le numerose tappe dell'itinerario fin ora percorso dai giudici di Strasburgo e da quelli costituzionali impongono al legislatore italiano di attivarsi in tempi brevi, al fine di mettersi al passo con la solerzia dimostrata delle due Corti. Invero, alla luce di quanto fin ora esposto, non è azzardato ipotizzare che il cammino della Corte europea e, visti gli ultimi sviluppi, della Corte costituzionale potrebbe proseguire oltre. Le varie enunciazioni, chiare e di carattere generale, in particolare dei giudici europei, si mostrano capaci di rivelare l'esistenza di problemi strutturali dell'ordinamento interno per quanto riguarda l'apparato normativo concernente le udienze camerali. Pertanto, come già accaduto con le ultime pronunce costituzionali, le coordinate dettate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo potrebbero in futuro

²⁷ Nell'art. 6 Cedu, l'esigenza di tutele processuali è vista come «contenuto di carattere soggettivo, il cui titolare, in campo penale, è essenzialmente l'accusato», in questi termini M. Chiavario, *Giusto processo (dir. proc.)*, in *EG*, XV, 2001, 3.

²⁸ Di nuovo, M. Chiavario, *Giusto processo (dir. proc.)*, in *EG*, cit., 3.

essere ritenute valide anche per altri procedimenti da svolgersi in camera di consiglio²⁹.

Probabilmente, una tra le strade percorribili dal legislatore per arrestare questa veloce corsa è rappresentata dalla modifica del co. 6 dell'art. 127 Cpp, aggiungendo semplicemente l'inciso «di regola» dopo le parole «l'udienza si svolge», e lasciando così spazio alla richiesta dell'interessato rivolta alla presenza del pubblico in aula³⁰.

²⁹ Sul punto v., A. Gaito, *De profundis annunciato per l'udienza camerale?*, in *Osservatorio del processo penale* 2007 (2), 37, il quale afferma che già la sentenza Bocellari e Rizza avrebbe come effetto immediato di imporre almeno il meccanismo dell'udienza pubblica partecipata su semplice istanza dell'interessato: «di tanto il legislatore ed i giudici nostrani dovrebbero subito prendere atto perché si tratta di una sorta di preannunciato *de profundis* non solo per lo schema classico dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 Cpp, praticata diffusamente dall'incidente probatorio all'udienza preliminare, dall'udienza *de libertate* al riesame sulle cautele reali. La pronuncia in commento inciderebbe, altresì, sulle decisioni *de plano* e su quelle deliberate unicamente su contraddittorio cartolare nell'ambito delle udienze senza pubblicità e senza contraddittorio di presenza nell'ambiente ovattato e incontrollabile di una stanza chiusa». In particolare, per quanto attiene all'udienza *de libertate* v. P. Spagnolo, *Il Tribunale della libertà tra normativa nazionale e normativa internazionale*, Milano 2008, 202, la quale osserva che dalla lettura dell'art. 5 par. 4 Cedu, non risulta necessario che l'udienza in discussione sia pubblica, «in considerazione degli effetti negativi che la pubblicità procedimentale può avere non solo con riguardo alla speditezza del procedimento di controllo della detenzione, ma anche con riferimento alla presunzione di innocenza del sottoposto a misura cautelare. L'intervento del pubblico o della stampa, infatti, imprescindibile allorché si debba decidere in via definitiva sulla colpevolezza del soggetto, può, invece, avere effetti pregiudizievoli nei momenti iniziali del procedimento penale: per un verso, un'intempestiva pubblicità in una fase processuale fluida potrebbe compromettere l'efficace proseguimento degli accertamenti; per altro verso lo *strepitus fori* rischia di ledere la presunzione di non colpevolezza dell'interessato che può non avere avuto ancora l'opportunità di svolgere adeguate investigazioni difensive e, soprattutto, non è ancora al corrente di tutto il materiale raccolto dal pubblico ministero, il quale, nelle ipotesi di richiesta di misura cautelare, ha la possibilità di selezionare gli atti oggetto di *discovery*». Eppure, se è vero che, come affermato dalla Corte costituzionale, bisogna tutelare il diritto alla pubblicità dell'udienza all'interno di quei procedimenti tesi all'emissione di provvedimenti «idonei ad incidere in modo diretto, definito e sostanziale sui beni dell'individuo costituzionalmente tutelati» - sent. 93/2010 -, senza dubbio dovrebbe ritenersi d'obbligo durante l'udienza *de libertate* - il cui oggetto è proprio il diritto costituzionale per eccellenza, la libertà personale - consentire all'interessato la possibilità di ottenere, a seguito di apposita richiesta, un'udienza pubblica. Tanto sarebbe dovuto, se non per il rispetto degli obblighi convenzionali, sicuramente in ossequio ai principi propri del nostro ordinamento. Per quanto riguarda, invece, «la speditezza» del procedimento in parola, mal si comprende come questa possa essere ostacolata dalla presenza del pubblico in aula.

³⁰ Cfr. sul punto, G. Biondi, *Il procedimento penale in camera di consiglio*, cit., 56, il quale evidenzia, altresì, che «il procedimento in camera di consiglio ha già subito un intervento additivo simile da parte della Consulta: si allude alla declaratoria di illegittimità costituzionale del 10° comma, dell'art. 127 Cpp, nella parte in cui non prevedeva che il verbale dell'udienza camerale andasse redatto “di regola”, e non “soltanto”, in forma riassuntiva», riferendosi l'autore alla sentenza della Corte costituzionale del 3.12.1990 n. 529, *FI* 1991 (I), 4.